

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 22/2023

del 3 febbraio 2023

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e il protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE [2023/2306]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza») ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento (UE) 2019/881 abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (3) È opportuno pertanto, modificare di conseguenza l'allegato XI e il protocollo 37 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XI dell'accordo SEE, il testo del punto 5cp (Regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito dal seguente:

«**32019 R 0881**: Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (“regolamento sulla cibersicurezza”) (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15)

Ai fini del presente accordo, il testo del regolamento si intende adattato come segue:

- a) se non altrimenti stipulato di seguito e nonostante le disposizioni del protocollo 1 dell'accordo, l'espressione “Stato membro” o “Stati membri” e gli altri termini riferiti alle rispettive autorità contenuti nel regolamento s'intendono ricomprendere, oltre al significato del regolamento, gli Stati EFTA e le rispettive autorità;
- b) per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Agenzia assiste, all'occorrenza, l'Autorità di vigilanza EFTA o il comitato permanente, a seconda dei casi, nello svolgimento dei rispettivi compiti;
- c) per quanto riguarda gli Stati EFTA, i riferimenti al diritto dell'Unione si intendono fatti all'accordo SEE;
- d) all'articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:

“5. Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al consiglio di amministrazione, nel quale hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto.”;

- e) all'articolo 28 è aggiunto il paragrafo seguente:

“4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica anche a qualsiasi documento dell'Agenzia riguardante gli Stati EFTA.”;

⁽¹⁾ GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 165 del 18.6.2013, pag. 41.

